



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile

Il Giudice Designato,

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,

letta la proposta di concordato minore presentata nell'interesse di CANTELLA Fulvio Matteo, difeso dall'avv. Nemola Massimo Francesco, con l'ausilio dell'OCC, dott. Giuseppe Ribaudò, ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII;

letta la relazione redatta dal professionista incaricato e considerate le conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità della proposta;

ritenuto che la proposta appare idonea a soddisfare i requisiti di ammissibilità cui agli artt. 74, 75 e 76 CCII (restando salva la successiva verifica delle condizioni per l'omologazione);

visto l'art. 78 CCII;

ritenuto che vanno concesse le misure protettive richieste dal debitore;

ritenuto che non appare – allo stato – necessaria la nomina di un commissario giudiziale, apparendo sufficiente a tutelare gli interessi delle parti la figura dell'OCC;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore;

dispone che, a cura dell'OCC, il presente decreto e la proposta siano immediatamente comunicati a tutti i creditori;

assegna ai creditori un termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte i creditori che con la comunicazione di cui sopra dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;



dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione del presente decreto sul sito del suindicato Tribunale, entro la data del 05.08.2025 e sino alla data dell'udienza;

dispone che l'OCC provveda alla pubblicazione del decreto nel registro delle imprese, se il debitore svolge attività di impresa;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azione esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Fissa per la trattazione del procedimento e per la decisione in ordine all'omologazione del concordato l'udienza del giorno 11 novembre 2025;

dispone che l'udienza si svolgerà secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; assegna alle parti e al professionista termine sino all'11.11.2025 per il deposito di sintetiche note scritte.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'OCC.

Caltanissetta, 16.07.2025

Il Giudice

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

